

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MARZO 1882

La legge stabilisce che l'esecuzione della bonifica si fa mediante contributo, che è proporzionato all'interesse che, ciascheduno ritrarrà dall'opera, non c'è quindi nessuna ragione perchè i pochi che rappresentano l'ente che dovrà pagare il meno, quando l'opera sarà compiuta, debbano avere la possibilità di imporsi ai molti che vogliono l'opera e sono disposti a pagarla principalmente col loro contributo. Noi stiamo occupandoci di una legge, la quale deve provvedere alle bonificazioni dei terreni palustri, e dobbiamo quindi facilitare i proprietari dei terreni palustri che vogliono la bonifica a loro spese.

Ricordo all'egregio collega Visocchi che qui entriamo nelle opere di seconda categoria nella quale sono i proprietari che pagano la maggior parte del dispendio occorrente per la bonifica. Per tutte queste ragioni la Commissione è d'avviso che sia conveniente mantenere la dizione proposta dal ministro, ed accettata dalla Commissione e che si richiama alla superficie e non alla entità del valore che i terreni per sè stessi rappresentano.

Sono dolente di non poter accontentare l'onorevole Visocchi, ma sono certo che condividendo egli col relatore il desiderio che si faciliti la bonifica delle paludi, troverà nelle poche mie parole argomento sufficiente per desistere dalla sua proposta.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Visocchi.

**VISOCCHI.** Ringrazio l'onorevole relatore delle spiegazioni che mi ha favorite col suo discorso; alle ragioni che egli mi ha date mi arrendo completamente, e ritiro la mia proposta.

**PRESIDENTE.** Essendo ritirato l'emendamento dell'onorevole Visocchi, metto ai voti l'articolo 17 che rileggo:

« I consorzi volontari possono, due anni dopo la loro costituzione, chiedere di essere dichiarati consorzi obbligatori quando l'opera interessi la pubblica igiene o soddisfi ad un ragguardevole interesse agrario.

« La relativa domanda dovrà risultare da una deliberazione degli interessati che rappresentino almeno due terzi della superficie delle terre che costituiscono il consorzio, o da una deliberazione di due terzi degli interessati che rappresentino più della metà della suddetta superficie.

« La dichiarazione sarà fatta colle norme prescritte dall'articolo 21. »

(È approvato.)

« Art. 18. I consorzi obbligatori sono costituiti per iniziativa degli interessati, delle Giunte municipali, delle deputazioni provinciali ed anche dello Stato per mezzo dei prefetti.

« La iniziativa deve essere occasionata dall'inte-

resse della pubblica igiene o da un ragguardevole miglioramento agrario. »

(È approvato.)

« Art. 19. Quando l'iniziativa proviene dalla Giunta municipale, dalla deputazione provinciale e dallo Stato per mezzo dei prefetti, la proposta col progetto delle opere da eseguirsi, a sensi dell'articolo 8, deve essere resa di pubblica ragione e dato un termine di mesi 6 a presentare, all'ufficio del comune o dei comuni nel cui territorio sono compresi in parte o nella loro totalità i terreni che si vogliono bonificare, le eventuali opposizioni.

« Qualunque interessato od anche semplicemente iscritto nelle liste amministrative del comune, in cui sono fatte le pubblicazioni, ha diritto di presentare le proprie opposizioni.

« Le opposizioni devono essere motivate.

« Trascorsi i 6 mesi, i Consigli dei comuni nel cui territorio sono compresi nella loro totalità od in parte, i terreni da bonificarsi, sono chiamati a votare sulla costituzione del proposto consorzio pronunziando sulle eventuali opposizioni.

« Dopo i Consigli comunali, ed entro quattro mesi, sono chiamati analogamente a deliberare i Consigli delle provincie del cui territorio fanno parte i terreni che si vogliono bonificare.

« Quando i voti dei Consigli comunali e provinciali siano concordemente negativi la costituzione del consorzio obbligatorio non può aver luogo. »

L'onorevole Visocchi propone che sia soppresso l'ultimo alinea di questo articolo proposto dalla Commissione, che è così concepito: « Quando i voti dei Consigli comunali e provinciali siano concordemente negativi, la costituzione del consorzio obbligatorio non può aver luogo. »

Chiedo se l'emendamento dell'onorevole Visocchi è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, l'onorevole Visocchi ha facoltà di svolgerlo.

**VISOCCHI.** Io ho domandato la soppressione di questo comma, perchè mi parrebbe utile che nulla si statuiva in proposito. Così facendo, avverrà che quando mai Consigli comunali e provinciali per ragioni estranee all'interesse delle bonifiche fossero d'avviso di non fare un'opera di bonificazione, ed il Governo però vedesse e sentisse che quest'opera è di grande necessità, potrebbe ordinare la formazione dei consorzi anche contrariamente all'avviso dei Consigli comunali e provinciali. Nè sopprimendo il comma suddetto si dice che il Governo debba far contro al parere dei Consigli comunali e provinciali, ma soltanto gli si lascia la possibilità di adempiere l'obbligo suo anche nel lontano caso che